

## TI\_GERICHTE 52.2002.193 vom 19. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.193](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.193)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.193 du 19 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.193 del 19 giugno 2002

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). Come si vedrà in seguito (consid. 3.2), l'audizione del marito dell'insorgente non appare idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio; in effetti, \_\_\_\_\_ si è già espresso più volte in merito all'effettiva situazione esistente tra i coniugi; 2. 2.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. 2.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). 3. 3.1. In concreto, il 12 settembre 2001 \_\_\_\_\_ ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di \_\_\_\_\_ che viveva separato di fatto dalla moglie. Interrogato il 24 dicembre 2001 dalla Polizia cantonale in merito alla sua relazione matrimoniale con la ricorrente, egli ha inoltre dichiarato: "Sono tuttora domiciliato ad \_\_\_\_\_, dove ho in affitto a mio nome un appartamento sito in \_\_\_\_\_. Abito però ad \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ casa \_\_\_\_\_ nell'appartamento di mia madre. Lavoro in qualità di consulente per la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) con sede a \_\_\_\_\_ dall'inizio di luglio del corrente anno. Mi sono sposato ad \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la cittadina russa \_\_\_\_\_ nata \_\_\_\_\_. Con la stessa ho

regolarmente abitato ad \_\_\_\_\_ sino a gennaio 2000. Dopo questa data mi sono trasferito a \_\_\_\_\_ per trovare un nuovo posto di lavoro. Mia moglie è però rimasta in \_\_\_\_\_. A \_\_\_\_\_ sono rimasto da solo sino alla fine del mese di aprile dell'anno in corso. Sono quindi rientrato ad \_\_\_\_\_ abitando nuovamente con mia moglie. Devo precisare che la stessa durante la mia permanenza all'estero si era trasferita ad \_\_\_\_\_ abitando con mia madre. Non sono sicuro ma penso che abbia pure trasferito il domicilio ad \_\_\_\_\_ durante il mio soggiorno in \_\_\_\_\_. Dall'inizio di maggio di quest'anno ho quindi nuovamente abitato con mia moglie ad \_\_\_\_\_. Nel corso del mese di luglio tra noi sono iniziati dei problemi matrimoniali, per il fatto che la stessa rimaneva sovente fuori casa. Praticamente lavorava a \_\_\_\_\_ e come detto in diverse occasioni non rientrava a casa, facendovi ritorno dopo alcuni giorni. Inoltre erano nati altri problemi di convivenza. Sta di fatto che da solo mi sono trasferito ad \_\_\_\_\_ presso mia madre, luogo in cui abito tuttora. In sostanza dal mese di luglio del 2001 non ho più vissuto con mia moglie \_\_\_\_\_. A tutt'oggi non ho iniziato nessuna pratica di separazione. Devo pur dire che non so nemmeno dove attualmente abita mia moglie, conosco unicamente il suo posto di lavoro. Letto, confermo e firmo". Interrogata a sua volta il 31 gennaio 2002, \_\_\_\_\_ ha - tra l'altro - dichiarato alla polizia: "(...) Dalla data del matrimonio 11.07.1997, ho occupato un appartamento con mio marito ad \_\_\_\_\_. Ad \_\_\_\_\_ ho abitato sino al 15.10.2001, data in cui mi sono trasferita a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, dove occupo un appartamento da 3 locali e vivo da sola. Ho stipulato regolare contratto di locazione a partire dal 1° ottobre 2001. Mi viene chiesto se mio marito durante il periodo di matrimonio si è trasferito all'estero. Rispondo che dall'1.10.2000 sino all'1.5.2001, mio marito ha avuto un periodo di residenza a \_\_\_\_\_, per motivi di lavoro. Preciso che nel periodo citato io ho vissuto con i genitori di mio marito ad \_\_\_\_\_. Confermo che dal 15.10.2001 a tutt'oggi, non ho più abitato con mio marito, ma vivo all'indirizzo succitato. Mi viene chiesto dove attualmente vive mio marito. Rispondo che per quanto ne sono a conoscenza, dovrebbe abitare ad \_\_\_\_\_. Mi viene chiesto se svolgo un'attività lavorativa e da quanto tempo. Ho sempre lavorato come cameriera e ho occupato i seguenti posti di lavoro: a \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_ sino alla fine del 2001 e attualmente lavoro presso il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Da parte di mio marito non percepisco alcun sostegno finanziario, vivo con il mio stipendio; non ho debiti. Pure non vivendo sotto lo stesso tetto coniugale, non ho in corso alcuna pratica di separazione legale, né tantomeno intende farlo mio marito. Letto, confermo e firmo". 3.2. Alla luce di queste risultanze, ben si può concludere che \_\_\_\_\_ commette abuso di diritto, invocando il matrimonio esistente solo sulla carta per poter continuare a soggiornare in Svizzera. Scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere al coniuge straniero di vivere in Svizzera insieme al consorte di nazionalità elvetica. Orbene, nel gennaio 2000, dopo soltanto due anni e mezzo dalla celebrazione delle nozze, il marito della ricorrente si è trasferito in \_\_\_\_\_, rimanendovi fino alla fine di aprile 2001. Se da una parte nel maggio 2001 i coniugi \_\_\_\_\_ hanno ripreso a vivere sotto lo stesso tetto, dall'altra già nel luglio 2001 essi hanno nuovamente cessato la loro convivenza, proprio dopo che l'insorgente aveva chiesto e ottenuto il rinnovo del proprio permesso di dimora (v. domanda dell'11 giugno 2001, agli atti). Inoltre, il 12 settembre 2001 \_\_\_\_\_ ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di \_\_\_\_\_ di vivere separato dalla moglie da circa 3 mesi. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso nell'ambito del suo interrogatorio del 24 dicembre successivo. La ricorrente non è quindi credibile quando sostiene di non aver più abitato con il marito

soltanto a partire dalla metà di ottobre 2001. Del resto, i motivi che hanno condotto alla separazione non sono determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Come se non bastasse, durante i loro interrogatori, marito e moglie non sono nemmeno stati in grado di precisare dove viveva il rispettivo consorte. La ripresa della comunione domestica dei coniugi a \_\_\_\_\_, documentata tramite la dichiarazione 6 marzo 2002 sottoscritta da \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_ e versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. D), non permette certo di sovvertire tale conclusione. Tale accorgimento non rende verosimile che fra i coniugi \_\_\_\_\_ sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale e che l'unione coniugale sia stata ricomposta in maniera definitiva. Questa conclusione appare ancor più fondata se si considerano il pregresso decorso della relazione matrimoniale e il ritorno del marito presso l'insorgente solo dopo l'avvio della procedura ricorsuale; ritorno, che appare quindi escogitato per puri fini di causa. L'insorgente sostiene d'altronde di essere in una fase di semplice riavvicinamento con il marito (ricorso ad 10).

4. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfini con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478). 4.2. \_\_\_\_\_ è stata autorizzata a soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato un cittadino elvetico. La ricorrente, che vive stabilmente da poco meno di cinque anni nel nostro Paese, è ancora giovane ed ha i suoi legami culturali e i suoi famigliari in Lettonia, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Ticino per lavorare dapprima come artista e in seguito per vivere insieme al marito. Un suo rientro nel suo Paese d'origine appare pertanto esigibile. 4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno alla ricorrente. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. 5. Sulla scorta di quanto precede, l'insorgente non può pretendere nemmeno di ottenere il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza. 6. Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8, 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente  
Il segretario